

COMUNE DI CASTELNUOVO BORMIDA

Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n.¹⁰
DEL 28/04/2026

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI	4
<u>Art. 1 – Oggetto del regolamento</u>	<u>4</u>
<u>Art. 2 – Luogo delle adunanze</u>	<u>4</u>
<u>Art. 3 – Consiglieri</u>	<u>4</u>
<u>Art. 4 – Convocazione della prima seduta del consiglio</u>	<u>4</u>
<u>Art. 5 – Adempimenti della prima seduta del consiglio</u>	<u>4</u>
<u>Art. 6 – Maggioranza e minoranza</u>	<u>4</u>
<u>Art. 7 – Presidenza del consiglio</u>	<u>5</u>
<u>Art. 8 – Compiti e poteri del presidente</u>	<u>5</u>
<u>Art. 9 – Computo della maggioranza richiesta</u>	<u>5</u>
 TITOLO II – GRUPPI CONSILIARI	6
<u>Art. 10 – Composizione</u>	<u>6</u>
<u>Art. 11 – Costituzione</u>	<u>6</u>
<u>Art. 12 – Conferenza dei capigruppo</u>	<u>6</u>
 TITOLO III – COMMISSIONI CONSILIARI	7
<u>Art. 13 – Criteri generali per l’istituzione</u>	<u>7</u>
<u>Art. 14 – Insediamento</u>	<u>7</u>
<u>Art. 15 – Convocazione</u>	<u>7</u>
<u>Art. 16 – Funzionamento</u>	<u>8</u>
<u>Art. 17 – Partecipazione ai lavori</u>	<u>8</u>
<u>Art. 18 – Segreteria e verbalizzazione</u>	<u>8</u>
 TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO	8
<u>Art. 19 – Sedute del consiglio</u>	<u>8</u>
<u>Art. 20 – Avviso di convocazione, modalità e termini</u>	<u>10</u>
<u>Art. 21 – Convocazione del consiglio</u>	<u>10</u>
<u>Art. 22 – Seduta di prima convocazione</u>	<u>11</u>
<u>Art. 23 – Seduta deserta</u>	<u>11</u>
<u>Art. 24 – Seduta di seconda convocazione</u>	<u>11</u>
<u>Art. 25 – Ordine del giorno</u>	<u>12</u>
<u>Art. 26 – Proposte di iscrizione all’ordine del giorno</u>	<u>12</u>

Art. 27 – Deposito degli atti per la consultazione	12
Art. 28 – Emendamenti	13
Art. 29 – Termine della seduta	13
Art. 30 – Registrazioni audiovisive.....	13
Art. 31 – Seduta aperta	14

TITOLO V – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE 14

Art. 32 – Ordine durante le sedute	14
Art. 33 – Sanzioni disciplinari	15
Art. 34 – Prenotazioni e svolgimento degli interventi	15
Art. 35 – Durata degli interventi	15
Art. 36 – Funzioni di segretario	16
Art. 37 – Persone ammesse nella sala delle adunanze	16
Art. 38 – Fatto personale	17
Art. 39 – Scrutatori, nomina e funzioni	17
Art. 40 – Verifica del numero legale	17
Art. 41 – Dichiarazione di voto e termine della discussione	18
Art. 42 – Votazione	18
Art. 43 – Irregolarità nella votazione	18
Art. 44 – Verbalizzazione delle sedute	18
Art. 45 – Questione pregiudiziale e sospensiva	19
Art. 46 – Partecipazione dell’assessore esterno	20
Art. 47 – Termine della seduta e mancato esaurimento dell’ordine del giorno	20

TITOLO VI – VOTAZIONI 20

Art. 48 – Forma delle votazioni	20
Art. 49 – Interventi nel corso della votazione	21
Art. 50 – Mozioni d’ordine	21
Art. 51 – Computo della maggioranza	21

TITOLO VII – DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI 21

Art. 52 – Esercizio del mandato elettivo e decadenza	21
Art. 53 – Diritto di informazione dei consiglieri	21
Art. 54 – Limiti all’esercizio del diritto dei consiglieri	22
Art. 55 – Diritto d’iniziativa	22
Art. 56 – Interrogazioni	22
Art. 57 – Interpellanze	23
Art. 58 – Mozioni	23

TITO VIII – DISPOSIZIONI FINALI 24

Art. 59 – Norme abrogate e rinvio 24

Art. 60 – Entrata in vigore 24

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del consiglio comunale, per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello statuto e delle norme legislative.

Art. 2 - Luogo delle adunanze

1. Il consiglio, di regola, si riunisce nell'apposita sala, sita presso il palazzo municipale.
2. Il presidente del consiglio, sentiti i capigruppo consiliari, quando ricorrono circostanze speciali o eccezionali o gravi motivi di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in altro luogo del territorio comunale, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti o altri mezzi di comunicazione.
3. All'esterno dell'edificio dove si tiene la seduta, sono esposte la bandiera nazionale e quella dell'Unione europea, mentre nella sala consiliare deve essere esposto il gonfalone.

Art. 3 - Consiglieri

1. L'esercizio delle funzioni e l'acquisto dei diritti e delle prerogative inerenti alla carica di consigliere comunale sono disciplinati dalla legge.

Art. 4 – Convocazione della prima seduta del consiglio

1. La convocazione della prima seduta consiliare viene disciplinata dalla legge.

Art. 5 – Adempimenti della prima seduta del consiglio

1. Nella prima seduta, il consiglio provvede alla convalida degli eletti, alla loro eventuale surrogazione, prende atto del giuramento del sindaco e della comunicazione circa i componenti della giunta. Approva, inoltre, gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni.

Art. 6 - Maggioranza e minoranza

1. Ai fini del presente regolamento, per maggioranza si intendono i consiglieri appartenenti alla lista che sostiene il sindaco.
2. Per minoranza si intendono i consiglieri eletti nelle altre liste.

Art. 7 - Presidenza del consiglio

1. Il consiglio è presieduto dal sindaco.
2. Le funzioni vicarie del presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, sono assunte dal vicesindaco, anche quando questi non sia membro del consiglio. In caso di assenza, impedimento temporaneo, o impossibilità di entrambi, il consiglio è presieduto dal consigliere nominato dal sindaco, con proprio decreto.

Art. 8 - Compiti e poteri del presidente

1. Il sindaco nelle sue vesti di presidente del consiglio:
 - a) rappresenta l'intero consiglio, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dallo statuto;
 - b) convoca il consiglio, anche su richiesta scritta dei consiglieri, secondo le modalità previste dalla legge; stabilisce l'ordine del giorno, vigilando sul rispetto dei termini di preavviso e sulla completezza della documentazione da mettere a disposizione dei consiglieri;
 - c) presiede e disciplina la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, con facoltà di dare e togliere la parola e di chiamare a riferire i responsabili dei servizi ed il personale, a seconda della necessità;
 - d) proclama il risultato di ogni singola votazione e la decisione assunta;
 - e) firma, insieme al segretario, i relativi verbali;
 - f) esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del consiglio dalle sedute, ai fini dell'eventuale avvio della procedura di decadenza;
 - g) cura i rapporti con i rappresentanti di altri consigli comunali e con le istituzioni pubbliche interessate a conoscere l'attività o il funzionamento dei consigli stessi.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri; cura i rapporti del consiglio con la giunta e con il revisore dei conti.

Art. 9 - Computo della maggioranza richiesta

1. Quando, per la validità della seduta del consiglio, è richiesta la presenza di un numero minimo di componenti, nel caso questo numero assommi a una cifra decimale, si procede all'arrotondamento per eccesso all'unità superiore.
2. La disciplina del precedente comma 1 trova applicazione anche per determinare la maggioranza richiesta per le votazioni.

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art. 10 - Composizione

1. I gruppi consiliari sono costituiti, di regola, dai consiglieri eletti nella medesima lista. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al presidente del consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del presidente del nuovo gruppo.

Art. 11 - Costituzione

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del consiglio, ciascun gruppo consiliare comunica al presidente la sua composizione, indicando contestualmente il nominativo del proprio capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati, per la maggioranza, nei consiglieri non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti; per la minoranza, dal candidato sindaco non eletto.

2. Il presidente, nelle prima seduta utile, informa dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e delle loro eventuali variazioni.

Art. 12 - Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è l'organismo consultivo del presidente del consiglio, che concorre a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività consiliare.

2. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento.

3. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci.

4. La conferenza dei capigruppo è, inoltre, convocata dal presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un capigruppo.

5. La riunione della conferenza dei capigruppo è valida quando è rappresentata la maggioranza dei suoi componenti.

6. I capigruppo hanno facoltà di delegare, per iscritto, un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando siano impossibilitati ad intervenire.

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 13 – Criteri generali per l'istituzione

1. Il consiglio può istituire, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di indirizzo, di controllo politico-amministrativo, di indagine, di inchiesta e di studio, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti. Esse decadono con il consiglio di cui sono espressione.
2. Il sindaco e gli assessori non possono fare parte delle commissioni, tuttavia hanno diritto di partecipare alle riunioni, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione circa gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In ciascuna commissione devono essere rappresentati i gruppi consiliari con criterio proporzionale.
4. Il sindaco, nella prima seduta utile, informa il consiglio della costituzione delle varie commissioni, nonché della elezione del presidente e del vicepresidente di ciascuna di esse.

Art. 14 – Insediamento

1. La commissione deve insediarsi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione ed è convocata e presieduta dal sindaco.
2. In tale seduta, si provvede all'elezione del presidente e del vicepresidente, con separate votazioni in forma palese; ogni commissario può votare un solo nominativo. Sono eletti i commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità, i più anziani di età.
3. Nel caso in cui il consiglio costituisca commissioni temporanee o speciali, incaricate di esperire indagini conoscitive o di inchiesta, la loro presidenza è attribuita ad un membro della minoranza.

Art. 15 - Convocazione

1. Il presidente convoca la commissione, ne forma l'ordine del giorno e ne presiede la seduta.
2. In caso di sua assenza od impedimento, il vicepresidente ne disimpegna le funzioni.
3. La convocazione e l'ordine del giorno vengono comunicati al sindaco e all'assessore competente per materia.
- 4.

Art. 16 - Funzionamento

1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione.

2. Il presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano l'apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del comune.
3. Per la validità della seduta è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.
4. Le decisioni sono valide allorché vengono approvate dalla maggioranza dei commissari presenti.
5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative alle sedute consiliari.

Art. 17 - Partecipazione ai lavori.

1. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, il sindaco, gli assessori, nonché esperti e tecnici per l'esame di specifici argomenti.
2. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco o gli assessori, ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 18 – Segreteria e verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente della stessa designato dal suo presidente. Il segretario redige i verbali delle riunioni che, a cura del presidente, vengono trasmessi al sindaco.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 19 - Sedute del consiglio

1. L'attività del consiglio si svolge in sedute da tenersi in sessioni ordinarie, straordinarie ed urgenti.
2. Ai fini della convocazione, sono ordinarie le sessioni convocate con un preavviso non inferiore a cinque giorni, rispetto alla data fissata per la seduta; sono straordinarie le sessioni convocate con un preavviso non inferiore a tre giorni, rispetto alla data fissata per la seduta e sono urgenti le sessioni convocate con un preavviso non inferiore a ventiquattro ore, rispetto alla data fissata per la seduta.
3. Sono sessioni urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono, in modo assoluto, l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria.

Il presidente del consiglio, nell'avviso di convocazione, ne motiva esaurientemente l'urgenza.

4. Le sedute vengono classificate di prima o di seconda convocazione; pubbliche o segrete.

5. Nelle sedute di prima convocazione, il consiglio non delibera se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco. La convocazione in prima sessione può prevedere, in caso di mancato raggiungimento del numero legale, la convocazione in seconda sessione anche nella stessa giornata dalla seduta di prima convocazione, andata deserta.

6. In seconda convocazione, possono essere esaminati soltanto gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta di prima convocazione e per i quali non è stato possibile deliberare, a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare, la legge richiede particolari quorum di presenti o di votanti è a questi che si fa riferimento, agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.

7. Le sedute del consiglio sono pubbliche, escluse quelle in cui si discuta di moralità, correttezza, capacità o comportamenti di persone o di circostanze che richiedano valutazioni concernenti le capacità professionali delle persone. Nell'ipotesi in cui nella discussione di un argomento, in seduta pubblica, vengano formulate valutazioni su moralità, correttezza, capacità, comportamenti o capacità professionali di persone, il presidente invita i consiglieri a passare alla seduta segreta senza ulteriori indugi. Il consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio alla seduta segreta. In tal caso il presidente dispone che le persone estranee al consiglio escano dall'aula, per farne rientro a dibattito e a votazione ultimati. Gli argomenti da trattarsi in seduta segreta, sono sempre esaminati dopo avere esaurito l'esame di tutti gli argomenti di cui è possibile la discussione in seduta pubblica. Durante lo svolgimento delle sedute segrete restano in sala i componenti del consiglio ed il segretario comunale, che è vincolato al segreto d'ufficio. In questa circostanza, non è permessa alcuna registrazione e/o video.

8.

Art. 20 - Avviso di convocazione, modalità e termini

1. La consegna o trasmissione dell'avviso di convocazione viene effettuata ad ogni Consigliere comunale tramite posta elettronica certificata o, nel caso autorizzato dal

singolo consigliere, tramite altri strumenti di comunicazione digitale diversi dalla PEC espressamente autorizzati dal consigliere.

2. I termini previsti sono i seguenti:

- a) per le convocazioni ordinarie, cinque giorni prima del giorno stabilito;
- b) per le convocazioni straordinarie, tre giorni prima del giorno stabilito;
- c) per le convocazioni d'urgenza, con un anticipo di almeno ventiquattro ore prima del giorno stabilito.

4. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi, in aggiunta a quelli per i quali è già stata eseguita la convocazione, di cui al comma 3, deve essere effettuata almeno tre giorni prima della seduta, nel caso di sedute ordinarie, almeno un giorno prima, nel caso di sedute straordinarie e almeno dodici ore prima, nel caso di sedute urgenti.

5. Tutti i consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio digitale, presso il quale, ad ogni effetto di legge, sono consegnati tutti gli atti.

6. Ai fini del computo dei termini stabiliti, non si calcola il primo giorno, quello di redazione, mentre si conta l'ultimo, quello della seduta.

Art. 21 - Convocazione del consiglio

1. La convocazione del consiglio avviene tramite avviso secondo le modalità di cui all'art. 20.

2. Il consiglio è convocato dal sindaco, o nel caso di nomina, dal presidente del consiglio, il quale formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori a norma del presente regolamento.

3. La convocazione del consiglio è disposta, altresì, su richiesta dei consiglieri ai sensi di legge, con l'inserimento degli argomenti all'ordine del giorno.

4. L'avviso di convocazione indica:

- a) il giorno e l'ora dell'adunanza;
- b) il tipo di seduta;
- c) l'ordine del giorno.

5. Nell'avviso di prima convocazione, può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 22 - Seduta di prima convocazione

1. Il consiglio non può deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco.
2. I consiglieri astenuti si computano tra i presenti, agli effetti del numero legale per la validità della seduta, ma non tra i votanti.

Art. 23 - Seduta deserta

1. I lavori del consiglio iniziano appena raggiunto il numero legale.
2. Se, trascorsi quindici minuti dall'orario indicato nell'avviso di convocazione, non è stato raggiunto il numero legale, il presidente dichiara deserta la seduta, facendo redigere apposito verbale dal segretario.
3. I consiglieri presenti all'appello, prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al presidente.
4. Iniziata validamente la seduta e venendo a mancare il numero legale, il presidente può sospendere i lavori fino a quindici minuti e, nell'ipotesi in cui ne persista la mancanza, dichiara deserta la seduta.

Art. 24 - Seduta di seconda convocazione

1. È considerata seduta di seconda convocazione quella che segue la precedente che non ha potuto aver luogo per mancanza del numero legale.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data della stessa non risulti già indicata in quello precedente, deve essere consegnato ai consiglieri, nei termini e nei modi stabiliti dall'art. 20.
3. Quando, però, l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno fissato per la seconda, l'avviso per quest'ultima è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui la seduta fu sciolta, per la mancanza del numero legale.
4. Per le sedute di seconda convocazione le deliberazioni sono valide se è presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco.

Art. 25 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno, redatto dal presidente, consiste nell'elenco sintetico degli argomenti da discutere in ciascuna seduta del consiglio.

2. Hanno precedenza l'approvazione dei verbali della seduta precedente e gli argomenti da trattare. Infine, si procede all'esame e alla discussione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni. Esauriti tutti gli argomenti relativi alla seduta pubblica, si procede all'esame di quelli riguardanti la seduta segreta.
3. Il consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Il cambio di ordine di questi, su proposta del sindaco o a richiesta di un consigliere, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 26 - Proposte di iscrizione all'ordine del giorno

1. Le proposte di inserimento di un argomento all'ordine del giorno possono essere avanzate in qualsiasi momento, per iscritto, anche da un singolo consigliere, ma possono non essere accolte dal presidente se l'argomento è ritenuto inopportuno, comunicando al proponente, per iscritto, i motivi del diniego.
2. In caso di non accoglimento, il consigliere proponente può, nella prima seduta utile, chiedere che il consiglio, a maggioranza, si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza.

Art. 27 - Deposito degli atti per la consultazione

1. Tutte le proposte relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, ad esclusione delle comunicazioni del sindaco, corredate di tutti i documenti necessari, sono messe a disposizione dei consiglieri, presso l'ufficio del segretario, almeno tre giorni prima della seduta per le sessioni ordinarie, almeno un giorno prima della seduta per le straordinarie e almeno dodici ore prima per quelle urgenti.
2. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio, richiamati o citati nelle proposte depositate.
3. All'inizio della seduta le proposte ed i documenti allegati vengono depositati nella sala consiliare e, nel corso di essa, ogni consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

Art. 28 - Emendamenti

1. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni del testo, rispetto alla proposta da deliberare.
2. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

3. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al presidente, almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno un giorno prima della seduta per quelle straordinarie e almeno dodici ore prima per le urgenti.
4. Ogni emendamento è illustrato al consiglio dal presentatore, in un tempo non superiore a dieci minuti. Dopo l'intervento del presidente o dell'assessore competente può prendere la parola, per non più di cinque minuti, un consigliere per gruppo.
5. Su ciascun emendamento, il presidente fa accertare dal responsabile del servizio o, in assenza dal segretario, se occorra o meno un'istruttoria tecnico-amministrativa e, nel caso in cui fosse necessaria, ne richiede i prescritti pareri.
6. Il presidente mette quindi in votazione i singoli emendamenti e, da ultimo, la proposta di deliberazione, comprendente quelli accolti.
7. Gli emendamenti relativi allo schema di bilancio finanziario di previsione, predisposto dalla giunta, sono disciplinati dal regolamento di contabilità.

Art. 29 – Termine della seduta

1. Il presidente, al termine della seduta, può informare brevemente l'assemblea su tutto ciò che ritenga utile o che riguardi l'andamento dell'amministrazione.

Art. 30 - Registrazioni audiovisive

1. Il presidente del consiglio, al fine di agevolare la verbalizzazione da parte del segretario comunale, può autorizzare quest'ultimo alla registrazione della seduta.
2. E' riservato esclusivamente all'amministrazione il compito della registrazione delle sedute, ogni forma di registrazione delle sedute assunta spontaneamente dai consiglieri è illecita e dovrà essere perseguita.

Art. 31 - Seduta "aperta"

1. Quando si verificassero particolari condizioni di ordine sociale, politico o rilevanti motivi di interesse della Comunità lo rendessero necessario, il sindaco sentita la giunta ed i capigruppo consiliari, può convocare il consiglio in seduta "aperta", nella sua sede abituale od anche in altri luoghi del territorio comunale.
2. Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse, unitamente ai consiglieri, possono essere invitati a partecipare parlamentari, rappresentanti di altri enti pubblici, rappresentanti degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, sindacali e religiose, interessati in merito.

3. Qualora tali particolari riunioni del consiglio si concludessero con un atto decisionale, alle relative votazioni prendono parte solo i consiglieri.
4. Durante le sedute "aperte" non possono essere adottate deliberazioni e/o assunti impegni di spesa a carico del comune.

TITOLO V SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 32 - Ordine durante le sedute

1. Al presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. Il presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento la seduta, previa la presa d'atto nel processo verbale.
3. Il presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare alla polizia municipale di allontanare dalla sala la persona o le persone che turbano l'ordine. Se non sono individuati i responsabili del disordine, il presidente ordina lo sgombero della sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori possono essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico. In alternativa, il presidente può sciogliere la seduta. In tal caso il consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta, senza bisogno di ulteriori formalità.
4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso, per tutta la durata dell'adunanza.
5. I consiglieri devono presentarsi in aula con abbigliamento consono e decoroso.

Art. 33 - Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito, se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal presidente.
2. Se un consigliere turba la discussione e l'ordine della seduta, ovvero pronuncia parole sconvenienti, il presidente lo richiama ufficialmente, disponendone la verbalizzazione. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al consiglio al termine della seduta, con un intervento di durata massima di cinque minuti. Il presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo il secondo richiamo, avvenuto nella medesima seduta, il presidente può proporre al consiglio l'esclusione del consigliere dall'aula. La proposta viene messa ai voti,

senza discussione, e si decide a maggioranza. Se il consigliere non abbandona l'aula, il presidente sospende la seduta. Trascorsi quindici minuti, se il consigliere non abbandona l'aula, il presidente scioglie la seduta. In tal caso, il consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta, senza bisogno di ulteriori formalità.

4. Indipendentemente da eventuali richiami, il presidente può disporre, in qualunque momento, l'esclusione immediata dall'aula di un consigliere che provochi tumulti, disordini, si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 34 - Prenotazioni e svolgimento degli interventi

1. I consiglieri si prenotano a parlare dopo l'introduzione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno.
2. I consiglieri che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno debbono, prima dell'inizio della seduta, informarne il presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati dallo stesso, per non più di dieci minuti, solo dopo la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno.
3. Il presidente concede la parola cronologicamente, rispetto alle prenotazioni.
4. I consiglieri prenotati a parlare che non si trovino in aula al momento del proprio turno decadono dalla facoltà di intervenire.

Art. 35 - Durata degli interventi

1. Il consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto.
2. La durata degli interventi non può eccedere il tempo massimo di dieci minuti.
3. Quando il consigliere supera il termine assegnato, il presidente, dopo averlo invitato a concludere, può togliergli la parola.
4. Il presidente richiama il consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi. Nell'ipotesi in cui persista nel suo atteggiamento può togliergli la parola.
5. In caso di lettura di un intervento scritto, non è possibile parlare per più di dieci minuti. Il documento deve essere, sempre, consegnato al segretario per l'acquisizione a verbale.
6. L'intervento del consigliere, se importante ai fini del deliberato, è riportato per sintesi all'interno del verbale. Il consigliere, che intenda farlo riportare per esteso, deve consegnarlo, per iscritto, personalmente al segretario.

Art. 36 – Funzioni di segretario

1. Il segretario partecipa alle adunanze del consiglio con funzioni consultive, referenti, di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. In caso di sua assenza o impedimento, alla sua sostituzione si provvede per legge.
3. Il segretario cura la redazione del processo verbale delle sedute, esegue l'appello nominale, coadiuva il presidente per il regolare andamento dei lavori del consiglio.
4. Il segretario deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardino argomenti di interesse proprio, o del coniuge o dei suoi parenti o affini sino al quarto grado.
5. In tal caso, il presidente sceglie un consigliere, al quale affida le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 37 - Persone ammesse nella sala delle adunanze

1. Poiché, in via generale, le adunanze del consiglio sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso in sala. Il pubblico assiste alle sedute, nella parte ad esso riservata.
2. Il presidente, può invitare i funzionari comunali per effettuare relazioni e dare chiarimenti, in merito a determinati argomenti posti all'ordine del giorno.
3. Possono essere, altresì, invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione.
4. Dopo aver relazionato, forniti i necessari chiarimenti ed aver risposto ad eventuali quesiti loro rivolti dal presidente o dai consiglieri, i predetti invitati vengono congedati.
5. Ai rappresentanti della stampa può essere riservato un posto tra il pubblico, senza possibilità di intervenire nella discussione.
6. Chiunque acceda alla sala durante le sedute consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi, con l'esclusione delle forze dell'ordine e della polizia municipale, deve restare in silenzio, astenendosi da qualsiasi segno plateale di approvazione o di disapprovazione.

Art. 38 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale viene temporaneamente sospesa dal presidente. Il consigliere, che ha richiesto di intervenire per fatto personale, ha a disposizione cinque minuti.

4. Il consigliere che ha dato origine, con le sue affermazioni, al fatto personale può intervenire, per un tempo massimo di cinque minuti, esclusivamente per precisare il significato delle parole pronunciate.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione precedente, o fare apprezzamenti circa l'esito delle votazioni.

Art. 39 – Scrutatori, nomina e funzioni

1. Nell'ipotesi in cui, durante la seduta, si debba procedere a votazione segreta, il presidente designa tre consiglieri, affinché svolgano le funzioni di scrutatori, con il compito di assisterlo durante le votazioni e nella proclamazione dei relativi risultati.
2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
3. Le schede delle votazioni segrete vanno immediatamente distrutte.

Art. 40 - Verifica del numero legale

1. La seduta del consiglio ha inizio con la verifica della sussistenza del numero legale, effettuato per appello nominale dei consiglieri, ad opera del segretario.
2. In qualsiasi momento, nel corso della seduta consiliare, si può procedere alla verifica del numero legale, anche a richiesta di un solo consigliere.
3. Il presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando lo stesso non venga raggiunto nuovamente. Se ciò non avviene entro quindici minuti dalla sospensione, la seduta è dichiarata deserta.

Art. 41 - Dichiarazione di voto e termine della discussione

1. Il presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore, per un tempo non superiore a dieci minuti, dichiara terminata la discussione.
2. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o uno per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola, fino alla proclamazione del voto.

Art. 42 - Votazione

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del presidente. Ogni proposta di deliberazione del consiglio si intende approvata con il voto

favorevole della maggioranza dei votanti, salvo maggioranze qualificate previste espressamente dalla legge o dallo statuto. Gli astenuti si computano nel numero dei presenti per la validità della seduta, ma non nel numero dei votanti.

2. Sono votate a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna, le deliberazioni concernenti la nomina o l'elezione di persone a specifiche cariche o quando tale modalità di voto sia richiesta dalla legge.
3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. terminate le votazioni, il presidente ne proclama l'esito.

Art. 43 - Irregolarità nella votazione

1. Qualora si verificassero irregolarità nella votazione, il presidente può, valutate le circostanze, annullarla e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che ne avevano preso parte.

Art. 44 - Verbalizzazione delle sedute

1. Il verbale delle sedute è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal consiglio, attraverso le deliberazioni adottate. Alla sua redazione provvede il segretario.
2. Esso costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta e riporta, ove il consiglio ne abbia fatto richiesto o il segretario stesso lo reputi opportuno, i motivi principali delle discussioni; il testo integrale della varie deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta; inoltre, deve riportare anche le modalità di svolgimento della seduta e delle relative votazioni.
3. Gli interventi e le dichiarazioni dei consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo sinteticamente, con la massima chiarezza e completezza possibile, i concetti espressi da ciascuno di essi. Quando gli interessati ne facciano richiesta, al presidente, i loro interventi sono trascritti integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto venga consegnato personalmente al segretario, prima della sua lettura al consiglio o subito dopo.
4. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni diffamatorie non devono essere riportate a verbale ed il segretario provvede ad escluderle. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso della seduta, le stesse sono iscritte a verbale succintamente.
5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, esclusi i casi nei quali si debbono esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

6. Quando vengono discussi problemi che riguardano il patrimonio del comune, il verbale deve essere compilato in modo da non comprometterne gli interessi nei confronti di terzi.
7. Il verbale delle adunanze è firmato dal presidente e dal segretario.
8. I processi verbali delle deliberazioni sono letti ed approvati dal consiglio, non oltre la seconda adunanza, successiva a quella alla quale si riferiscono.

Art. 45 – Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si verifica quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi e può essere posta anche prima della votazione della deliberazione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive, poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e messe in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento al quale si riferiscono.
4. Sulle relative proposte può intervenire, oltre al proponente, un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione in forma palese.

Art. 46 - Partecipazione dell'assessore esterno

1. L'eventuale assessore esterno partecipa alle adunanze del consiglio, con funzioni di relatore avente facoltà d'intervento, ma senza diritto di voto. Anche al medesimo deve essere consegnato l'avviso di convocazione.
2. La sua presenza alle sedute consiliari non è computata ai fini della legalità dell'adunanza.

Art. 47 - Termine della seduta e mancato esaurimento dell'ordine del giorno

1. Esaurita la discussione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni e proclamazioni, il presidente dichiara sciolta la seduta.
2. Se non viene ultimata, per qualsiasi ragione, la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente dichiara sospesa l'adunanza.

3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui avrà luogo la successiva, per ultimare la trattazione dell'ordine del giorno, viene fissata immediatamente dal presidente, sentiti i consiglieri.
4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori contiene, all'ordine del giorno, l'indicazione dei soli argomenti ancora da esaminare ed è notificato a tutti i consiglieri assenti all'atto della sospensione, almeno ventiquattro ore prima.

Art. 47 bis Riunioni e partecipazione in forma telematica degli Organi collegiali

1. I lavori del Consiglio, della Giunta e di altri Organi collegiali comunali, possono svolgersi, sia totalmente che per la partecipazione di uno o più componenti, in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza o, limitatamente ai lavori della Giunta, della sola audioconferenza.

2. Lo svolgimento in forma telematica deve essere previsto nell'avviso di convocazione che può essere trasmesso ai partecipanti anche tramite posta elettronica all'indirizzo depositato o, previa autorizzazione dei componenti degli Organi, anche attraverso applicazioni di messaggistica Istantanea (es. WhatsApp).

Non è consentita la partecipazione telematica laddove il Presidente dell'Organo, nella convocazione, ritenga di non fornire tale possibilità o laddove la partecipazione telematica non sia conforme e/o compatibile con le disposizioni normative superiori che regolano il funzionamento dell'Organo.

3. Le forme di partecipazione telematica devono garantire tutte le seguenti condizioni:

- a) chiara e inequivoca identificazione dell'identità dei partecipanti;
- b) interlocuzione ordinata dei soggetti partecipanti, effettiva partecipazione alle decisioni nonché la chiara, inequivoca e libera espressione delle opinioni e circolazione di eventuali documenti;
- c) espressione del voto che consenta di identificare da parte del Presidente e del Segretario in modo inequivoco l'espressione della volontà in modo libero e informato.

4. Il verbale dei lavori deve dare atto della riunione o della partecipazione in via telematica di uno o più partecipanti.

TITOLO VI VOTAZIONI

Art. 48 - Forma delle votazioni

1. L'espressione del voto, di regola, è palese: i consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata di mano. Le deliberazioni sono prese a scrutinio segreto solo quando la legge, lo statuto o il regolamento lo prescrivano.
2. Durante la votazione per appello nominale, il segretario prende nota dei voti favorevoli, di quelli contrari e d'astensione, comunicando il tutto al presidente, che ne proclama il risultato.
3. Il voto per alzata di mano può essere soggetto a controprova se un consigliere, dichiarando di essere incorso in errore materiale, lo richiama immediatamente dopo l'esito della votazione e prima che si passi ad altro argomento. Il presidente decide del risultato, della prova e della controprova. Se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.
- 4.

Art. 49 - Interventi nel corso della votazione

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola, fino alla proclamazione del voto.

Art. 50 - Mozioni d'ordine

1. Ogni consigliere può presentare una mozione d'ordine, consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello statuto comunale, del presente regolamento, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni. Tale richiesta ha la precedenza su ogni altra.

Art. 51 - Computo della maggioranza

1. Terminata la votazione, riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza dei voti, esclusi i casi nei quali la legge ne prescriva un quorum particolare.
2. I consiglieri astenuti si computano nel numero dei presenti per la validità della seduta, ma non nel numero dei votanti.

TITOLO VII DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 52 - Esercizio del mandato elettivo e decadenza

1. I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio.

2. Il consigliere che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto, secondo quanto stabilito dallo statuto.

Art. 53 - Diritto di informazione dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché le copie degli atti e dei documenti amministrativi, utili all'espletamento del loro mandato.
2. I consiglieri, per l'accesso alle informazioni, alla visione degli atti e dei documenti amministrativi, per il rilascio di copie dei medesimi provvedono mediante richiesta scritta al segretario comunale.
3. E' escluso il rilascio di copie di piani urbanistici, progetti, altri elaborati tecnici, atti e documenti la cui riproduzione comporti costi elevati e rilevante impiego di tempo per i dipendenti addetti.
4. Sulle copie rilasciate, va apposta la dicitura "copia rilasciata al consigliere comunale signor X, per fini connessi all'esercizio del mandato".
5. L'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo avviene gratuitamente.
6. I consiglieri sono tenuti al segreto, nei casi specificatamente stabiliti dalla legge.
7. I consiglieri non sono tenuti a dimostrare l'esistenza di un interesse giuridicamente rilevante, ma è sufficiente che dichiarino l'effettiva utilità delle notizie e delle informazioni richieste per l'espletamento del mandato.
8. Non è consentito ai consiglieri l'uso delle informazioni e delle copie dei documenti ottenute per fini diversi.
9. La richiesta di accesso agli atti del consigliere comunale viene evasa dagli uffici entro 30 giorni lavorativi. Per particolari complessità della stessa, l'amministrazione può riservarsi ulteriori 30 giorni per fini istruttori.

Art. 54 - Limiti all'esercizio del diritto dei consiglieri

1. Il diritto dei consiglieri è esercitato con i limiti ed i vincoli previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
2. Il diritto di accesso dei consiglieri, pur assai ampio e diversificato rispetto a quello riconosciuto a tutti i cittadini, configurandosi come un istituto giuridico fondamentale per l'esercizio del proprio mandato, trova comunque alcuni limiti di operatività, ravvisabili nel necessario bilanciamento tra il diritto del consigliere di accedere a tutti gli atti utili riguardanti l'espletamento del mandato elettivo e l'esigenza di non ostacolare il regolare andamento dell'attività amministrativa, al fine di non porre a carico dell'ente oneri organizzativi e

finanziari sproporzionati rispetto al diritto da tutelare, garantendo sempre l'operatività degli uffici nell'adempire allo svolgimento dei propri compiti e nel garantire l'erogazione dei servizi pubblici di loro competenza.

Art. 55 - Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del consiglio, presentando proposte di deliberazioni e/o formulando emendamenti relativi all'ordine del giorno.

Art. 56 - Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta, per iscritto, da uno o più consiglieri, al sindaco, onde conoscere se un determinato fatto sia vero, se un'informazione giunta all'ente sia esatta, se si intende dare notizia al consiglio su determinati documenti od informazioni sull'attività dell'amministrazione; se sia stato preso o si intenda prendere qualche provvedimento su specifici argomenti.
2. Ciascuna interrogazione non può contenere più di tre domande.
3. Alle interrogazioni risponde, per iscritto, il sindaco, entro trenta giorni dalla loro registrazione al protocollo dell'ente oppure verbalmente nella prima seduta consiliare utile. Per particolari complessità della stessa, l'amministrazione può riservarsi ulteriori 30 giorni per fini istruttori.
4. Sulle risposte verbali fornite durante il consiglio, ha diritto di replica solo il consigliere primo firmatario, per dichiararsi "soddisfatto" oppure "insoddisfatto", poiché le interrogazioni non danno luogo a discussione.
5. L'assenza dei consiglieri firmatari comporta la decadenza dell'interrogazione.

Art. 57 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta, per iscritto, al sindaco, da uno o più consiglieri, onde conoscere i motivi e gli intendimenti della condotta dell'amministrazione su un determinato argomento.
2. Non possono essere presentate più di cinque interpellanze per ogni seduta.
3. Alle interpellanze, il sindaco risponde verbalmente nel corso della prima seduta utile del consiglio.
4. Le risposte verbali fornite durante il consiglio non possono avere durata superiore a dieci minuti e possono dar luogo a replica per un tempo massimo pari a cinque. Nel caso in

cui l'interpellanza sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di svolgimento e di replica spetta ad uno dei firmatari.

5. L'assenza dei consiglieri firmatari comporta la decadenza dell'interpellanza.

Art. 58 - Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta di deliberazione, sottoscritta da uno o più consiglieri, intesa a sollecitare la pronuncia del consiglio in relazione all'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, nonché alla promozione di iniziative e di interventi da parte dell'amministrazione, nell'ambito dell'attività comunale.
2. Non possono essere presentate più di cinque mozioni, per ogni singola seduta.
3. Le mozioni presentate vengono poste all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio e sottoposte all'approvazione dello stesso, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
4. Uno dei presentatori svolge la mozione nel tempo di dieci minuti e ne ha cinque per l'eventuale replica. Non sono consentiti altri interventi, tranne quelli relativi alla dichiarazione di voto.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59 - Norme abrogate e rinvio

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari con esso contrastanti e in particolare il precedente
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge o statutarie vigenti in materia.

Art. 60 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

